



ERA AMBIENTE – LABORATORIO VERDE O.D.V.
N.I.T.A. – Nucleo Intervento Tutela Ambientale



Sezione e Coordinamento Provinciale di Trinitapoli,

CAP 76015 Via Vittorio Veneto, n. 25 C. F.
00403280724, Tel./Fax 0883259270 e-mail:
provbatguardie@eraambiente.com, H/24:
3313915718

07.07.21 011668

CODICE IPA C - B915

ATTO COSTITUTIVO

E.R.A. AMBIENTE – LABORATORIO VERDE O.D.V. N.I.T.A.

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di aprile, in Trinitapoli (BT) via Vittorio Veneto, 34 con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti presenti:

- TIRITIELLO Antonio nato a Cerignola il 21.08.1979 e residente in Trinitapoli alla via Pitagora n. 5 c. f. TRTNTN79M21C514A;
- TIRITIELLO Domenico nato a Cerignola il 29.11.1985 residente in Trinitapoli alla via Pitagora, 1 c. f. TRTDNC85S29C514Y;
- RONZINO Carlo nato a Trinitapoli il 15.10.1963 e residente in Trinitapoli alla via Casaltrinità, 25 c. f. RNZCRL63R15B915L;
- DI FEO Nicola nato a Trinitapoli il 27.08.1948 e residente in Trinitapoli alla via Europa, 7 c. f. DFINCL48M27B915U.

Le sopra riportate indicazioni, relative ai Codici Fiscali, espressamente dichiarate dai sottoscritti sopra menzionati, ciascuno per la parte che lo riguarda, ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15 ed in relazione al D.P.R. 02.11.1976 n. 784 a conoscenza delle sanzioni previste delle citate disposizioni in caso di dichiarazioni mendaci.

Detti comportamenti, rinunciando all'assistenza dei testimoni e dichiarando di essere tutti cittadini italiani, con il presente atto, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. E' costituita tra i comparenti, una libera Associazione di volontariato ex Legge Quadro n. 226/91, denominata: **"E.R.A. Ambiente – Laboratorio Verde di Trinitapoli"** quale sezione periferica dell'Associazione **"European Radioamateurs Association"**, con lo scopo di tutelare l'ambiente e gli animali e di collaborare fattivamente con le Autorità preposte alla Protezione Civile. L'organizzazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente all'art. 2 dell'allegato statuto che, firmato dai sottoscritti, si allega al presente atto costitutivo sotto la lettera "A", tra cui assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività e gratuità della cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea, divieto di svolgere attività deversive da quelle Istituzionale ad eccezione di quelle economiche marginali.

Art. 2. Il Laboratorio Verde ha sede (temporanea) in Trinitapoli Viale Vittorio Veneto 25.

Art. 3. Il Laboratorio Verde è retto dal presente Statuto che, firmato dai comparenti, si allega sotto la lettera "A" al presente atto, e ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 4. I comparenti in deroga alle norme Statutarie, stabiliscono che per il primo mandato triennale e fino alla prossima Assemblea elettiva fissata per il 15.12.2022, l'Organizzazione amministrata dal Consiglio Direttivo così come appresso costituito:

Presidente: TIRITIELO ANTONIO

Tesoriere: RONZINO CARLO

Segretario: TIRITIELLO DOMENICO

Consigliere: DI FEO NICOLA

I suddetti nominati con la firma in calce al presente atto accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

I componenti conferiscono al Presidente, tutti necessari poteri attribuiti dallo Statuto per eseguire le formalità di legge relative alla costituzione dell'Associazione, gli atti per la registrazione del presente atto, per introdurre nel presente atto e nell'allegato Statuto le eventuali modifiche, o soppressioni che fossero richieste delle competenti autorità e per l'espletamento delle pratiche relative all'Iscrizione al registro Regionale del Volontariato, nonché per ottenere eventualmente i riconoscimenti di legge oltre a tutte le comunicazioni da effettuarsi in ragione della nascita dell'Associazione.

Art. 5. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto Nazionale, del presente Statuto e del Regolamento Nazionale, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Il Socio può in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'Associazione.

Ogni Socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività del Laboratorio Verde.

I Soci fondatori e gli organi ispettivi hanno diritto di accedere ai documenti del Laboratorio.

Il Laboratorio Verde e i suoi organi direttivi, con la sottoscrizione del presente atto costitutivo accettano integralmente lo Statuto Nazionale vigente dell'Associazione E.R.A. Ambiente - laboratorio Verde O.D.V. N.I.T.A.

Trinitapoli, 15.04.2019

Firme di tutti i Soci

Angelo Caputo
Raffaele D'Amato
Angelo Amato
Dante Trinitapoli

Vic. Gi. No

Roberto L
Leone Antonio
Raffaele Carlo
Giovanni L
Giovanni L
Giovanni L
Giovanni L

Roberto L
Roberto L
Roberto L
Roberto L
Roberto L
Roberto L
Roberto L

Registrazione al n° 1065 del 06 LUG. 2021
Esente

ASSISTENTE TRIBUTARIO*
Emanuele Antonio Langiano
Firma in delega del Direttore Provinciale
Daniela Lopodote





ERA AMBIENTE – LABORATORIO VERDE O.D.V.
N.I.T.A. – Nucleo Intervento Tutela Ambientale



Sezione e Coordinamento Provinciale di Trinitapoli,
CAP 76015 Via Vittorio Veneto, n. 25 C. F.
90103280724, Tel./Fax 0883259270 e-mail:
provbatguardie@eraambiente.com, H/24:
3313915718

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
" ERA Ambiente Laboratorio Verde – N.I.T.A. ODV"

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "ERA Ambiente Laboratorio Verde – N.I.T.A. ODV Coordinamento Provinciale di "Trinitapoli" – in breve chiamata "N.I.T.A.", di seguito indicata anche come "Associazione" fondata con atto sottoscritto addì 15.04.2019.

Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi ERA Ambiente Laboratorio Verde – N.I.T.A. ODV Coordinamento Provinciale di "Trinitapoli" organizzazione di volontariato" di seguito detta N.I.T.A. e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Trinitapoli (BT) alla via Vittorio Veneto n. 25. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'organizzazione di volontariato opera in tutto il territorio Regionale su quello Nazionale e -qualora occorresse- anche nel territorio Europeo a seguito della iscrizione nel Registro Generale del Volontariato ed in quelli degli specifici settori.

"ERA Ambiente Laboratorio Verde – N.I.T.A. ODV Coordinamento Provinciale di "Trinitapoli" - dispone di un proprio contrassegno rappresentato da un distintivo a forma di cerchio con fondo Bianco da fasce blu nere e azzurre; all'interno sulla parte superiore è riportata la scritta "N.I.T.A" e nel centro del logo un aquila stilizzata e un albero che si intrecciano tra loro sul lato sinistro, nella fascia esterna in senso antiorario, la scritta "GUARDIE ECOZOOFILE AMBIENTALI" con la scritta colore nero. La proprietà del contrassegno, che è qui allegato in testata allo statuto, con tutte le varianti possibili è di proprietà di "ERA Ambiente laboratorio verde – N.I.T.A. ODV" ed il suo uso è concesso per il raggiungimento degli scopi di cui al presente statuto.

La presente Associazione aderisce all' ERA Ambiente laboratorio verde – N.I.T.A. ODV" di seguito detta N.I.T.A con sede in Trinitapoli, alla via Vittorio Veneto, 25, (quale organizzazione di coordinamento provinciale) in qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.

La ERA Ambiente laboratorio verde – N.I.T.A. ODV" di seguito detta N.I.T.A è affiliata ad altre organizzazioni che sono state individuate quale associazioni di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge 8.07.1986 n.349 dal Ministero dell'Ambiente con inserimento nell'Elenco delle Associazioni Ambientaliste adottato dal medesimo Ministero

La ERA Ambiente laboratorio verde - N.I.T.A. ODV" di seguito detta N.I.T.A è in attesa di proprio riconoscimento avendo avviata istruttoria ai sensi della dell'art. 13 della Legge 8.07.1986 n.349 dal Ministero dell'Ambiente

La presente Associazione gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto.

Art. 2 Origini, Scopo, finalità e attività

ORIGINI l'associazione ERA Ambiente Laboratorio Verde - N.I.T.A. ODV Coordinamento Provinciale di Trinitapoli, nasce nel 27.06.2019 quale distaccamento della associazione ERA ambiente laboratorio verde coordinamento provinciale di Foggia, (con successiva deposizione degli atti il 2017 variazione della denominazione presso agenzia entrate di Foggia con atto registrato il 07/12/2017 al n 2923 serie 3°), nel mese di agosto il giorno 5 dell'anno 2019 al fine di rafforzare l'attività protezionistica dell'ambiente e della tutela degli animali, nella forma più diretta e orientata sulle peculiarità delle realtà del territorio della provincia di "Trinitapoli", sentito il parere Favorevole del direttivo nazionale adotta lo statuto di ERA Ambiente Laboratorio Verde - N.I.T.A. ODV e si adopera per passare da distaccamento a coordinamento, senza mutare le sue statuarie origini e funzioni, il 27.06.2019, depositando la propria documentazione registrata il 27.06.2019 al n 1107 serie 3C U. T.- Sportello di Barletta diventa ERA Ambiente Laboratorio Verde - N.I.T.A. ODV Provinciale di "Trinitapoli"

Scopo, finalità e attività

L'Associazione realizza una specifica vocazione per l'ambiente, aderendo gratuitamente e volontariamente al movimento culturale ambientalista per l'affermazione della responsabile e decisa volontà di operare in ogni forma e con ogni mezzo costituzionali e quindi democratici, per l'adozione di provvidenze e di misure idonee alla tutela dell'ambiente, degli Animali, con interventi tutela ambientale, di Protezione Civile, AIB (Incendi Boschivi), Soccorso Sanitario zoofilo, contestualmente alla valorizzazione dello stesso, mediante lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali, nonché delle risorse umane, individuali e collettive finalizzate al progresso integrale e, perciò, morale, civile e socio-economico della persona, in un contesto di armonia di rapporti tra la stessa e la natura.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative della ERA Ambiente Laboratorio Verde - N.I.T.A. ODV" di seguito detta N.I.T.A associazione di coordinamento nazionale

L'Associazione persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

in prevalenza opera per la tutela e la protezione dell'ambiente, del territorio e del mare, in sinergia e col supporto del suo nucleo per la tutela dell'ambiente che ha lo scopo di coadiuvare tutte le attività protezionistiche, preventive e di controllo operato dagli organi preposti alla tutela della flora e della fauna e del mare.

Inoltre subordinatamente

- (a) interventi e prestazioni sanitarie;
- (b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- (d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- (e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- (g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- (h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- (i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- (j) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- (k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- (l) creare e sostenere un osservatorio per la tutela del mare rispondendo anche quanto sancito nel D. Lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010.

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni che vengono indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- A. promozione ed organizzazione in proprio o in collaborazione con terzi di convegni, manifestazioni, rassegne, seminari su tematiche sociali, ambientali, economiche, umanistiche e giuridiche nonché incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo associativo;
- B. progettazione, promozione, di attività di ricerca e di studio sulle tematiche sociali, ambientali;
- C. produzione, distribuzione, diffusione di materiale scientifico, informativo, culturale, didattico attraverso qualsiasi strumento divulgativo anche per la gestione delle attività di carattere sociale, culturale coerenti con gli obiettivi associativi, anche in collaborazione con enti locali, luoghi di lavoro, istituti ed università;
- D. supporto ausiliario alle istituzioni con un nucleo per la tutela dell'ambiente che ha lo scopo di coadiuvare tutte le attività protezionistiche, preventive e di controllo operato dagli organi preposti alla tutela della flora e della fauna. In ausilio gli organi di Polizia Giudiziaria, le Forze di Polizia, Polizia Locale e di tutte le organizzazioni protezionistiche ODV che hanno specifiche deleghe dai Comuni
- E. espletamento di ogni attività contrattuale in ottemperanza con le leggi in vigore necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi associativi;
- F. stipula con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per quanto attiene alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, artistico, marino, paesaggistico, ecologico, naturale e degli habitat, della tutela della fauna selvatica, della protezione degli animali, del patrimonio zootecnico, dei boschi e delle aree naturali con particolare attenzione alle forme di inquinamento dell'ambiente urbano, dell'aria, del suolo e delle acque, all'attività anti-piromane e antincendio boschivo, servendosi per la vigilanza delle guardie giurate con interventi sulla sicurezza in genere, sul disagio sociale, sulla viabilità e nelle attività di ordine e sicurezza pubblica ove richiesto dalle Autorità locali di P.S.;
- G. formazione e svolgimento di attività nel settore della vigilanza faunistica, venatoria ed ambientale e delle attività di formazione, prevenzione e di intervento correlate nell'ambito della protezione civile in particolar modo alla prevenzione incendi e;
- H. costituzione di nuclei specifici per il monitoraggio, previsione, prevenzione, valutazione e mitigazione dei rischi, di soccorso sanitario, marittimo, fluviale, speleologico e alpino, di antincendio ivi compreso quello boschivo e la vigilanza ittica/venatoria/zoofila ed ambientale, le comunicazioni radio, il rilevamento dati meteo ambientali, il rilevamento aereo, il monitoraggio, la gestione di Centri Operativi Comunali (COC), Centri Operativi Misti (COM) e Centri di Coordinamento Soccorsi (CCS) della Prefettura competente per territorio;
- I. proposizione agli enti pubblici ai sensi del T.U.L.P.S. e delle leggi generali e locali, la nomina delle proprie Guardie Ecologiche e Zoofile, Ittiche, Venatorie, Ambientali, ai fini della Tutela del Patrimonio zootecnico ed ambientale, che assumeranno la denominazione omnia comprensiva di Guardie Zoofile Ambientali;
- J. avvalersi di eventuali mezzi o strumenti, propri o messi a disposizione dagli Enti convenzionati, per il perseguimento dei fini statuari;
- K. gestione per conto di Enti o Società pubbliche o private beni o materiali destinati in beneficenza per l'alimentazione animale o di materiali o beni utili alla gestione materiale dei Laboratori, o attività destinate alla raccolta di fondi o prodotti da destinarsi agli animali o alla sovvenzione di essi ovvero alle strutture destinate ad accoglierli o a mantenerli oppure all'attività operativa dell'Associazione, altresì potrà effettuare le stesse attività ai fini della Protezione Civile, quindi destinando le raccolte a progetti specifici.
- L. gestione beni mobili ed immobili di proprietà di enti pubblici, di privati, di enti locali e/o di opere pie,

confiscati alla mafia per attività formative, di orientamento, di informazione, sociali e culturali, nonché per tutte quelle iniziative idonee alla diffusione della cultura, della legalità e alla produttività sociale dei beni assegnati e le cui attività siano previste e determinate nelle convezioni di affidamento;

M. attuazione ogni forma di controllo sul rispetto della normativa ambientale comunitaria, nazionale e regionale nonché delle norme e delle convenzioni internazionali; gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

O. promozione di progetti, programmi e convenzioni nazionali e internazionali sulla tutela dell'ambiente e sull'attuazione dello sviluppo sostenibile, nonché, sulla tutela del patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale;

P. svolgimento delle attività del servizio civile nazionale in base alle normative vigenti in materia;

Q. tutela e valorizzazione della fauna e della flora terrestre e marittima in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione;

R. l'esplicazione, sia nelle fasi della previsione e prevenzione che in quelle della repressione e soccorso, di attività di protezione civile in settori diversi dall'antincendio boschivo;

S. Unita cinofili da soccorso di persone scomparse in superficie e maceria (ma estendibile a tutte le altre possibilità di intervento con l'ausilio del cane);

T. del trasporto socio - umanitario, dei servizi di pronto soccorso e di emergenza per le strutture sanitarie l'effettuazione di trasporti, presso luoghi di cura, strutture socio - sanitarie, sia per le persone che per gli animali

U. Nel quadro delle diverse attività e coerentemente svolge attività di Radiocomunicazioni di Emergenza - Settore Telecomunicazioni - e nelle Assistenza di Comunicazioni Radio in occasioni di manifestazioni e di emergenze nonché nei servizi di vigilanza zoofila Ambientale, Protezione Civile

V. Per l'attuazione degli obiettivi statuari, della Missione e dei programmi, la ERA ambiente coordinamento provinciale di Trinitapoli ODV denominato N.I.T.A. potrà avvalersi anche di strumenti tecnici e tecnologici, di strutture quali oasi naturalistiche, riserve e altre aree naturali, di centri per il recupero della fauna selvatica in difficoltà, di centri per la cultura ecologica e l'educazione ambientale, di uno staff di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa applicabile, e di quant'altro risulti utile e opportuno.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (Enti, Associazioni, Scuole e Persone giuridiche che svolgano attività compatibili e in linea, e comunque non in contrasto, con la Visione, i Principi, la Missione di "ERA Ambiente Laboratorio Verde - N.I.T.A. ODV Coordinamento Provinciale di "Barletta - Andria - Trani" denominato N.I.T.A. La domanda di iscrizione è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che deve possedere i requisiti necessari per l'iscrizione e deve attestare che le attività svolte dal soggetto rappresentato sono compatibili a quelle del N.I.T.A.)

che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S..

Art. 4 Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Regolamento generale e dalle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 5 Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 6 Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni, avvalendosi del comitato scientifico nazionale, nell'espletamento dell'istruttoria.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche

questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei garanti (anche monocratico) se nominato
 - l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
 - l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione deve essere aperta a tutti i soci attivi e rispondere a criteri di democrazia e di uguaglianza, riservando un ragionevole numero minimo al genere meno rappresentato
4. La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da un anno e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.
Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:
 - nomina e revoca il Presidente ed il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva i bilanci;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- approva mozioni da sottoporre all'Esecutivo Nazionale dell'Associazione "ERA Ambiente Laboratorio Verde - N.I.T.A. ODV Coordinamento Provinciale di" Trinitapoli" di seguito detta N.I.T.A"
2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
 - a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

La convocazione dell'Assemblea, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è fatta dal Presidente a mezzo di avviso pubblicato sul sito internet della sezione provinciale di Trinitapoli o mediante avviso all'Albo pretorio della stessa sede, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Per la partecipazione all'Assemblea non sono ammesse deleghe. L'esito delle votazioni viene portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul sito internet o mediante avviso posto nella sede di

“ERA Ambiente Laboratorio Verde – N.I.T.A. ODV Coordinamento Provinciale di “Trinitapoli” all'Albo Pretorio.

Art. 10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, co. 4, del presente statuto.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
- tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;



- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo, con facoltà di essere eletto per più mandati consecutivi.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo (e può essere prorogato in casi eccezionali dallo stesso prima del termine di scadenza al fine di coadiuvare il nuovo inserimento del consiglio tramite elezioni) e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta. In particolare:

- può delegare per la gestione delle attività operative il Vice-presidente, il Segretario e i Responsabili Operativi;
- conferisce le deleghe funzionali ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, o ne delega la Presidenza;
- predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni del Consiglio Direttivo;
- propone ed esegue la strategia del Movimento per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- assicura l'indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento delle attività secondo i dettami statuari;
- assicura la migliore gestione del patrimonio, delle risorse umane e dell'immagine di "ERA Ambiente Laboratorio Verde - N.I.T.A. ODV Coordinamento Provinciale di "Trinitapoli" secondo le direttive dell'Esecutivo Nazionale e del Consiglio Direttivo locale;
- svolge attività di tesoreria e di controllo sulla gestione finanziaria e sulle attività svolte dai propri soci.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Presidente può designare uno o più Responsabili Operativi, comunemente definiti Coordinatori (se designato più di un coordinatore, questi assolvono il loro compito per attività diverse tra loro), per svolgere le attività di esecuzione delle politiche istituzionali ed attua i programmi operativi nel rispetto dei parametri e delle procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti attuativi locali e nazionali vigenti. Esso gode di autonomia gestionale essendo diretto operativamente dai preposti dirigenti di ogni settore a livello nazionale (es. tutela ambientale e vigilanza zoofila e ambientale, protezione civile ecc.). Dura in carica il tempo previsto nel decreto di designazione e può essere rinnovato o rimosso previo parere o proposta vincolante del Coordinamento Nazionale ove il Coordinatore risulti assegnato. Per la durata della carica rivestita all'interno di "ERA AMBIENTE", il Coordinatore non potrà assumere incarichi di pari livello all'interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni simili, a qualsiasi livello.

Per la durata della carica rivestita all'interno di ERA AMBIENTE, il Presidente non potrà assumere incarichi di pari livello all'interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni simili, sia a livello regionale che nazionale. Nel caso di sue dimissioni l'Assemblea avrà la facoltà di rieleggere un nuovo Presidente

Art. 12 Collegio dei garanti

Il Collegio dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione. Dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

Controlla l'applicazione della normativa vigente in materia di associazioni di volontariato, nonché il rispetto delle norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della riservatezza dei dati personali,

di sicurezza nei luoghi di lavoro e della tenuta delle assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.

Esso è formato da un numero di componenti compreso tra 1 e 5 e rimane in carica tre anni; i suoi membri eleggono al loro interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Garanti vengono nominati dall'Assemblea che, prima della nomina, decide al numero degli stessi, che non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Collegio dei garanti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

Art. 13 Organo di controllo e il comitato scientifico

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Avendo aderito all'associazione di coordinamento nazionale (ERA Ambiente laboratorio verde - N.I.T.A. ODV denominata N.I.T.A) per le funzioni del comitato scientifico si beneficia di quello nazionale, esso è un organo consultivo che propone e verifica la scientificità dell'attività e dei progetti dell'associazione, e può svolgere eventuali incarichi

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.



Art. 17 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 19 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 20 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

I predetti volontari formano dei gruppi operativi per la prestazione della propria opera gratuita, nelle attività istituzionali (protezione civile, vigilanza zoofila e ambientale, ecc.) svolte a supporto dei principi e dei valori istituzionali dell'organizzazione. Gli operatori in regola con il versamento della quota sociale e di gestione, seguono appositi corsi di formazione suddivisi in vari livelli secondo le linee guida dettati dal Coordinamento Nazionale e sostengono prove didattiche e pratiche a dimostrazione della preparazione acquisita. Presso ogni "ERA AMBIENTE" verrà stilata una graduatoria dei volontari idonei ad essere inseriti nell'organico di ogni Coordinamento preposto alla gestione degli stessi secondo il Regolamento Nazionale vigente nella materia.

Art. 21 Laboratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 22 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 (Runts) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o, in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale.

Art. 23 Comitato scientifico

Avendo aderito all'associazione di coordinamento nazionale (ERA Ambiente laboratorio verde ODV denominata N.I.T.A) per le funzioni del comitato scientifico si beneficia di quello nazionale, il quale È un organo consultivo e di indirizzo, che ha le seguenti peculiarità:

- ✓ Propone e indirizza progetti e attività in linea con gli obbiettivi statuari.
- ✓ Verifica la scientificità dell'attività e dei progetti autoprodotti delle associazioni e distaccamenti.
- ✓ Aiuta il direttivo nella disamina delle le domande di iscrizione all'associazione degli aspiranti Guardie, affinché godano dei requisiti che devono essere in linea agli obbiettivi associativi e in regola con le prerogative legiferate.
- ✓ Si adopera per dare chiarimenti se interpellato dalla struttura associativa, nonché ha anche il compito di far osservare l'eventuale regolamento se redatto o adottato

Il Comitato è composto da persone qualificate e con esperienza nel campo della tutela dell'ambiente, del mare, della fauna e della flora nonché della formazione tecnico giuridica dell'associazionismo ed in particolare esperti delle materie protezionistiche delle su indicate discipline.

Art. 24 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Il presente statuto si compone di n. 24 articoli ed è stato approvato con verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci n. 23 in data 31.01.2020.

Il Segretario

Doc G, hlk

I Soci

Il Presidente

8/20/16

Leone. On the

Proyecto Cielo

Lophium vulgare

Dep R w

Michael G. S. S. S.

~ New York

I Soci

Neef-Silber

St. George

Frank McK
D. Sel, Esq. Phillips

middle ring

Howard Gault

Angelo Caputo
Paffula Dento
Angelo Auruso